



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 89 del 14/04/2015 - 26/05/2015 24/03/2015 Udienza pubblica del 14/04/2015
Massima n. 1:	<p>Titolo Bilancio - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014 - Imposte e tasse –Procedure di pagamento dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato allo scopo di renderle omogenee, favorire il monitoraggio della spesa e ridurre i costi di gestione - Ricorso della Regione siciliana per la dichiarazione di illegittimità costituzionale l’art. 1, comma 402 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Ricadute fiscali della disposizione impugnata – Dedotta sottrazione di rilevanti entrate altrimenti di spettanza regionale in contrasto con i parametri statutarî – Dedotta illegittimità costituzionale.</p> <p>Testo: Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 402 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014” impugnato dalla Regione siciliana con riferimento alla materia della compartecipazione al gettito dei tributi erariali disciplinata, in attuazione dell’art. 36 dello statuto speciale, dall’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, il quale prevede che spettano in via generale alla Regione «le entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate».</p> <p>Ed invero, quanto al primo profilo, non può negarsi che, a seguito dell’emanazione della norma impugnata, la Regione subisca la sottrazione delle ritenute sulle retribuzioni dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato: questi tributi erariali, infatti, non vengono più “riscossi” nell’ambito del territorio siciliano, ai sensi del citato art. 2, primo comma, delle norme di attuazione dello statuto speciale; e in proposito, questa Corte nella sentenza n. 116 del 2010, richiamata da entrambe le parti, ha ritenuto che alla stregua di tale norma: «rileva, dunque, soltanto il luogo in cui le ritenute sono versate all’erario, cioè il luogo in</p>



	<p>cui è la sede centrale di dette amministrazioni, senza che vengano in considerazione né il domicilio fiscale del dipendente, né la localizzazione degli impianti e stabilimenti dell'amministrazione presso i quali viene svolta l'attività lavorativa». Ciò tuttavia non determina l'illegittimità costituzionale della disposizione in quanto l'incidenza negativa sulle finanze regionali è l'effetto solo indiretto della norma impugnata che ha ad oggetto non l'imposta sul reddito delle persone fisiche né la sua devoluzione, bensì una diversa disciplina contabile e organizzativa della gestione dei pagamenti stipendiali effettuati dalle amministrazioni centrali dello Stato.</p> <p>Essa deve pertanto ricondursi alla previsione dell'art. 117, secondo comma, Cost., con riferimento sia alla lettera e), che affida alla potestà esclusiva dello Stato il sistema tributario e contabile, sia alla lettera g), che affida sempre alla potestà esclusiva dello Stato la sua organizzazione amministrativa.</p> <p>Il danno lamentato dalla Regione, pur sussistente, non può dunque mettere in discussione l'esercizio di un potere tipico ed esclusivo dello Stato, per di più rispondente nel caso di specie ad evidenti principi di razionalità sia organizzativa che economica.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio: Art. 1, comma 402 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014);</p> <p>Parametri costituzionali: Art. 36 dello statuto siciliano; Art. 117, secondo comma, lettera e) Cost.; Art. 117, secondo comma, lettera g) Cost.</p> <p>Altri parametri e norme interposte: Art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965.</p>

Redattore: Avv. Beatrice Fiandaca

